

Osservatorio sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro n. 1/2026

Observatory on health and safety in the workplace n. 1/2026

di Gaia Gandolfi

Abstract [ITA]: il numero contiene un massimario delle più importanti sentenze, nel settore civile e penale, della Cassazione depositate nel primo trimestre 2026, nonché il riferimento ad alcune novità normative intervenute nel medesimo periodo.

Abstract [ENG]: *this issue contains a summary of the most important rulings of the Supreme Court filed in the first quarter of 2026, as well as references to some regulatory innovations.*

Parole chiave: salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – evoluzioni giurisprudenziali

Keywords: *Health and safety at workplace – jurisprudential developments*

SOMMARIO: **1.** Premesse. – **2.** Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione in sede civile relative al primo trimestre 2026. – **3.** Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione in sede penale relative al primo trimestre 2026. – **4.** Le novità normative.

1. Premesse.

In questo primo numero del corrente anno l'Osservatorio contiene una rassegna delle massime relative ad alcune delle più interessanti pronunce della Corte di cassazione, sia in sede civile, sia in sede penale, relative al primo trimestre dell'anno 2026.

Seguirà una rassegna delle principali novità normative.

2. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di cassazione in sede civile relative al primo trimestre 2026.

- 1) Cass., Sez. lav., ord. 6 gennaio 2026 (ud. 26 settembre 2025), n. 289
Malattia professionale – eziologia multifattoriale – nesso causale

In tema di patologia ad eziologia multifattoriale (nel caso di specie ipoacusia neurosensoriale bilaterale), la prova del nesso causale non può consistere in una presunzione correlata alla dimostrazione dell'espletamento di lavorazioni causative di una determinata malattia, essendo, di contro, necessaria una specifica allegazione, da parte dell'infortunato, della non esclusiva derivazione da altra fonte causale, o, comunque, del rilevante grado di probabilità dell'origine professionale; deve, peraltro, trattarsi, di una probabilità qualificata, da accertarsi attraverso ulteriori elementi, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.

- 2) Cass., Sez. lav., ord. 25 gennaio 2026 (ud. 2 dicembre 2025), n. 1633
Distacco di lavoratori – posizioni di garanzia

In tema di distacco dei lavoratori *ex art. 30 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, sebbene incombono sul soggetto distaccatario gli obblighi prevenzionistici correlati alla fase esecutiva delle lavorazioni, permane, comunque, in capo al distaccante il dovere di formare e informare il proprio dipendente sui

rischi tipici delle mansioni a questi assegnate, nonché quello di assicurarsi, prima del distacco, che le condizioni di sicurezza siano garantite, atteso che il datore di lavoro distaccante mantiene la posizione di garanzia fino all'avvio effettivo del distacco.

3) Cass., Sez. III, ord. 28 gennaio 2026 (ud. 20 gennaio 2026), n. 1917

Responsabilità per danni da cose in custodia – rilevanza causale esclusiva della condotta del danneggiato

La responsabilità *ex art. 2051 c.c.* ha natura oggettiva – basandosi sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, e non su di una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla dimostrazione del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del soggetto danneggiato (o di un terzo). La valutazione del giudice del merito in ordine all'incidenza causale esclusiva della condotta dell'infortunato costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, laddove detta valutazione sia priva di vizi logici o giuridici quali, ad esempio, l'apparenza della motivazione, per manifesta fallacia o falsità delle premesse, o, ancora, per intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti (nel caso di specie il ricorrente aveva azionato una domanda risarcitoria nei confronti del titolare di un esercizio commerciale per l'infortunio riportato allorquando, uscendo dal suddetto esercizio, era scivolato sulla soglia esterna di marmo. Ad avviso dell'interessato, l'infortunio sarebbe dipeso dalla pericolosità dello stato dei luoghi, dovendo, dunque, trovare applicazione, la normativa in tema di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, atteso che le norme antinfortunistiche sarebbero poste non solo a tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi presenti nell'ambiente di lavoro. La domanda risarcitoria era stata rigettata in sede di merito. La Cassazione ha respinto il ricorso proposto dall'infortunato, ritenendo impermeabile a censure la sentenza resa dalla Corte territoriale, atteso che la caduta avrebbe dovuto essere attribuita alla mera disattenzione dell'infortunato, il quale, in una giornata di pioggia, dapprima aveva fatto ingresso nell'esercizio commerciale senza problemi di sorta, mentre uscendo era rovinato in terra, scivolando sulla medesima soglia. Tale circostanza avrebbe, allora, escluso l'oggettiva pericolosità del luogo, non potendosi ravvisare alcuna insidia nel caso concreto. Peraltro, ha soggiunto la Corte, il ricorrente, consapevole delle condizioni meteorologiche e del rischio insito nella pavimentazione bagnata, avrebbe dovuto utilizzare quella cautela minima implicante il camminamento sui tappeti presenti *in loco*, accortezza che avrebbe evitato la caduta).

4) Cass., Sez. lav., ord. 4 febbraio 2026 (ud. 10 dicembre 2025), n. 2360

Sinistro sul lavoro – CTU – omissio esame

In caso di espletamento di CTU c.d. “percipiente” disposta dal giudice, questi può disattenderne le risultanze, purché, però, motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, precisando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente nominato. Il giudice, infatti, non può ignorare o negare la consulenza tecnica espletata in corso di causa come se detto fatto storico processuale non si fosse mai verificato, atteso che, in caso contrario, risulta integrato il vizio relativo all'omesso esame di un fatto storico, oggetto di discussione tra le parti, scrutinabile in sede di legittimità (nel caso di specie la Corte d'appello, dopo aver disposto CTU ambientale e medico-legale, aveva rigettato le domande spiegate dal lavoratore per ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza di un infortunio occorso sul luogo di lavoro, ritenendo che la dinamica causale del sinistro fosse ascrivibile alla condotta del lavoratore medesimo, in termini di rischio elettivo. La Corte ha cassato la sentenza impugnata dall'interessato, rilevando che il giudice di merito non aveva fatto menzione alcuna, nella pronuncia impugnata, alla CTU espletata, con riferimento alle conclusioni rassegnate tanto in punto

di ricostruzione della dinamica del sinistro, quanto di attribuzione in via esclusiva della responsabilità all'infortunato, omettendo qualsivoglia valutazione dei profili di possibile concausalità e di pericolosità dell'ambiente di lavoro, evidenziati nella relazione dell'ausiliare).

5) Cass., Sez. lav., 4 febbraio 2026 (ud. 7 ottobre 2025), n. 2387

Malattia professionale – esercizio di attività militare – copertura INAIL – esclusione

Laddove la patologia professionale riscontrata sia correlata all'attività lavorativa espletata dall'infortunato in ambito militare, la stessa è esclusa dalla garanzia di protezione a gestione INAIL, atteso che dette lavorazioni, per fonte normativa, non rientrano tra quelle contemplate dalla predetta copertura assicurativa, come espressamente previsto dall'art. 12-*bis* d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con modificazioni dalla l. 23 aprile 2009, n. 38.

6) Cass., Sez. III, ord. 5 febbraio 2026 (ud. 12 novembre 2025), n. 2420

Infortuni sul lavoro – fatto costituente reato – termini di prescrizione dell'azione risarcitoria

In tema di infortuni sul lavoro, laddove la condotta causativa del danno costituisca un fatto di reato (nel caso di specie omicidio colposo aggravato dall'inosservanza delle normative a tutela della sicurezza sul lavoro), il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria civile, di cui all'art. 2947, comma 3, c.c., decorre dalla data del fatto, a nulla rilevando, peraltro, eventuali modifiche successive al regime della prescrizione penale, atteso che i principi compendati all'art. 2 c.p. riguardano esclusivamente profili di natura penale, non investendo, invece, il termine di prescrizione del diritto civilistico al risarcimento del danno.

7) Cass., Sez. lav., ord. 12 febbraio 2026 (ud. 16 dicembre 2025), n. 3145

Nocività dell'ambiente lavorativo – onere della prova

Costituisce diritto del lavoratore quello di svolgere le mansioni assegnategli in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana; in tale prospettiva, allora, l'onere di provare l'assenza di condizioni di nocività o lesività, in base ad una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell'integrità fisica o della personalità morale, grava sul datore di lavoro, secondo i principi della responsabilità contrattuale *ex art.* 1218 c.c. Il dipendente, di contro, può limitarsi ad allegare la presenza, nell'ambiente di lavoro, del fattore di rischio potenziale, nonché, qualora agisca per il risarcimento del danno, a provare il nesso eziologico tra il fattore nocivo e le conseguenze dannose subite.

8) Cass., Sez. lav., ord. 16 febbraio 2026 (ud. 13 febbraio 2026), n. 3437

Malattia professionale – determinazione del premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il datore di lavoro che deduca di essere tenuto al versamento di un premio di importo inferiore rispetto a quello preteso dall'INAIL, implica l'inefficacia, nei confronti del contribuente/datore, del fatto costitutivo della richiesta dell'Istituto, atteso che solo detta circostanza consente al datore di lavoro di sottrarsi alle obbligazioni nascenti dal rapporto di assicurazione e, in particolare, dalla specifica disciplina della determinazione dei premi. Sicché, incombe sul datore l'onere di allegare e provare i fatti sui quali fonda la propria eccezione o la propria domanda.

9) Cass., Sez. lav., ord. 24 febbraio 2026 (ud. 30 gennaio 2026), n. 4173

Vittime del dovere – svolgimento ordinario del servizio e condizioni ambientali e operative

particolari

Affinché possa sussistere lo *status* di vittima del dovere, con conseguente integrazione dei presupposti per la corresponsione delle correlate provvidenze, non è sufficiente la mera dipendenza dell'evento lesivo da una causa di servizio, essendo, di contro, necessaria la sua derivazione da circostanze straordinarie, tali da esporre il dipendente a un fattore di rischio maggiore rispetto a quello derivante dall'espletamento di un compito ordinario. Si deve, dunque, escludere ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro, atteso che, diversamente ragionando, si finirebbe con il riconoscimento dello *status* di vittima del dovere in ogni caso di prospettata violazione del dovere di sicurezza *ex art.* 2087 c.c., così annullando la necessaria linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finirebbe per concorrere in modo quasi meccanico (Nel medesimo senso e nello stesso periodo, cfr. Cass., Sez. lav., ord. 7 gennaio 2026, ud. 28 novembre 2025, n. 309; Cass., Sez. lav., ord. 21 gennaio 2026, ud. 30 settembre 2025, n. 1338).

10) Cass., Sez. lav., ord. 8 marzo 2026 (ud. 14 gennaio 2026), n. 5209

Infortuni sul lavoro – rivalutazione della rendita – azione di regresso da parte dell'INAIL – maggior somma azionabile anche in sede di gravame

Il credito dell'INAIL verso il responsabile civile per il rimborso delle prestazioni eseguite in favore del lavoratore infortunato costituisce credito di valore, da quantificarsi, dunque, con riferimento al momento della liquidazione definitiva. Sicché, laddove per effetto della rivalutazione della rendita imposta da un provvedimento sopravvenuto, il credito dell'Ente sia superiore rispetto a quello dedotto nel giudizio di primo grado, detta maggior somma, trattandosi della valutazione della medesima passività già dedotta e valutata secondo i parametri attuali, può essere richiesta in ogni momento dall'INAIL medesimo, anche, quindi, in sede di appello, non costituendo tale richiesta domanda nuova, quanto piuttosto la precisazione del *petitum* relativo alla domanda già posta.

11) Cass., Sez. lav., ord. 8 marzo 2026 (ud. 14 gennaio 2026), n. 5222

Direttore tecnico – posizione di garanzia

Nell'ambito dei destinatari degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro si inserisce anche il direttore tecnico, figura inquadrabile nel modello legale del dirigente, titolare di una posizione di garanzia autonoma rispetto a quella assunta dal capo cantiere, riconducibile, invece, al modello del preposto. Sicché, la qualifica dirigenziale di direttore tecnico comporta l'assunzione della posizione di garanzia in ordine all'applicazione e rispetto della normativa antinfortunistica, non essendo a tal fine necessario il conferimento formale di una delega *ad hoc*; in base alla normativa di settore, infatti, il dirigente si colloca su un livello di responsabilità intermedio tra il datore di lavoro ed il preposto ed è chiamato non solo ad attuare le direttive datoriali, ma anche a cooperare con il datore di lavoro medesimo nell'assicurare l'osservanza della disciplina legale.

12) Cass., Sez. lav., ord. 11 2026 (ud. 8 gennaio 2026), n. 5436

Liquidazione del danno a seguito di infortunio sul lavoro – danno morale e danno biologico

In tema di liquidazione del danno correlato alla lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale; tale voce di danno, quindi, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. In tale prospettiva, allora, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-

relazionale, il giudice deve accertare l'esistenza di un eventuale concorso tra danno dinamico-relazionale e danno morale, e, in caso di positivo accertamento, determinare il *quantum* risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo.

13) Cass., Sez. lav., 12 marzo 2026 (ud. 8 gennaio 2026), n. 5606

Responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione – evento imprevedibile

Il contenuto dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. non dà luogo ad una responsabilità oggettiva del datore di lavoro, richiedendo, invece, la violazione di regole comportamentali a protezione della salute del lavoratore, imposte da fonti legali o suggerite dalla tecnica, purché concretamente individuate. La predetta disposizione codicistica, quindi, non sancisce l'obbligo del datore di adottare ogni cautela possibile ed innominata, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a prevenire qualsivoglia causa di infortunio, anche quelle imprevedibili o ragionevolmente impensabili (nel caso di specie un lavoratore, dipendente di un'impresa appaltatrice per la quale svolgeva attività di igiene e sanificazione presso un ufficio aperto al pubblico, nel mentre si accingeva a trasportare un sacco contenete rifiuti, aveva subito un grave infortunio causato dalla deflagrazione di materiale esplodente inserito nel predetto recipiente, erroneamente qualificato come “bomba burla” da personale specializzato e come tale ritenuto insuscettibile di scoppiare e, dunque, smaltito da coloro ai quali era stata delegata la scomposizione del reperto. La Cassazione, respingendo il ricorso proposto dall'infortunato, ha aderito alle conclusioni rassegnate in sentenza dalla Corte d'appello, la quale ha ritenuto l'evento dannoso determinato da una serie di accadimenti assolutamente imprevedibili, estranei alla prestazione richiesta al lavoratore e ai compiti al medesimo assegnati. La Corte ha, quindi, escluso l'errata valutazione, da parte del datore, dei rischi correlati all'esercizio dell'attività lavorativa propria del dipendente, essendo, quello verificatosi, un evento al di fuori di ogni possibile prevedibilità di accadimento, rispetto al quale non sarebbe stato possibile ipotizzare, nel prisma dell'art. 2087 c.c., l'adozione di particolari misure di sicurezza cd. “innominate”).

14) Cass., Sez. lav., ord. 17 marzo 2026 (ud. 16 dicembre 2025), n. 6017

Infortunati sul lavoro – valutazione del danno risarcibile

Laddove il lavoratore agisca nei confronti del datore al fine di ottenere il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, una volta accertato l'inadempimento del convenuto, occorre verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; all'esito, si procederà alla valutazione del complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le eventuali personalizzazioni, detraendo da esso quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.

15) Cass., Sez. lav., ord. 17 marzo 2026 (ud. 13 gennaio 2026), n. 6161

Personale militare – malattia professionale – ambiente nocivo – presunzione di dipendenza causale

Laddove il militare impegnato in contesti bellici di particolare nocività (nel caso di specie in ambienti ove erano stati utilizzati proiettili ad uranio impoverito e dove, di conseguenza, era stato riscontrato un elevato inquinamento da nanoparticelle di metalli pesanti), agisca in giudizio al fine di ottenere, a seguito dell'insorgenza di malattia correlata al servizio espletato, le prestazioni

assistenziali previste dalla normativa di riferimento, sussiste una presunzione di dipendenza causale della malattia contratta dall'esposizione all'ambiente descritto dall'art. 1078 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare). I destinatari della tutela, infatti, rientrano nell'ambito di una platea di soggetti segnatamente selezionati dagli artt. 1078 e 1079 d.P.R. n. 90/2010, in ragione del rischio specifico di esposizione; la prova, che incombe sui soggetti interessati, di essersi trovati in uno degli ambienti individuati dalla normativa di settore – ove, dunque, si è verificato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e si è, conseguentemente, verificata la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico – dà luogo ad una presunzione della dipendenza della forma tumorale contratta dall'esposizione all'uranio impoverito, pur essendo possibile fornire la prova contraria.

16) Cass., Sez. lav., ord. 30 marzo 2026 (ud. 14 gennaio 2026), n. 7634

Infortunio sul lavoro – imprevedibilità comportamento lavoratore – valutazione – questione di merito

In tema di responsabilità per infortunio sul luogo di lavoro, la valutazione in merito all'imprevedibilità della condotta tenuta dal lavoratore, anomala e non richiesta dal datore di lavoro (c.d. "rischio elettivo"), è riservata al giudice del merito e, come tale, insindacabile in sede di legittimità laddove la stessa sia logicamente e sufficientemente motivata.

17) Cass., Sez. Unite, ord. 31 marzo 2026 (ud. 10 febbraio 2026), n. 7907

Pubblico impiego – lesione integrità psico-fisica – domanda risarcitoria – riparto di giurisdizione

In caso di domanda risarcitoria per la lesione dell'integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente in regime di diritto pubblico, la questione inerente al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è strettamente correlata alla determinazione del *petitum* sostanziale. Laddove, infatti, sia stata azionata la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre qualora sia stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. In tale contesto, allora, l'azione esperita involge la responsabilità extracontrattuale ove si sia in presenza di una condotta dell'amministrazione la cui potenzialità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente, tanto nei confronti della generalità dei consociati, quanto nei confronti dei propri dipendenti, costituendo, in tale ipotesi, il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso. Laddove, invece, dalla predetta condotta non possa derivare alcuna incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego, la responsabilità ha indubbiamente natura contrattuale, nella misura in cui il danno è diretta conseguenza della violazione delle obbligazioni che dal rapporto scaturiscono.

3. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di cassazione in sede penale relative al primo trimestre 2026.

1) Cass., Sez. IV, 2 gennaio 2026 (ud. 29 ottobre 2025), n. 4

Reato omissivo colposo – giudizio controfattuale

In tema di reati omissivi colposi (nel caso di specie omicidio colposo correlato alla violazione delle norme antinfortunistiche), ai fini dell'accertamento del nesso di causalità, il passaggio logico inerente al giudizio controfattuale, imponendo di verificare se la condotta doverosa omessa, laddove posta in essere, avrebbe potuto evitare l'evento, richiede il preliminare accertamento di ciò che è naturalisticamente accaduto (c.d. "giudizio esplicativo") e, all'esito, la valutazione del potenziale

carattere salvifico della condotta doverosa omessa (c.d. “giudizio implicativo” o “predittivo”), sulla base di un giudizio ipotetico fondato sul paradigma indiziario disponibile, imperniato sulla verifica, anche empirica, ma scientificamente condotta, di tutti gli elementi di giudizio disponibili, criticamente esaminati (nella vicenda al vaglio il datore di lavoro era stato condannato, in sede di merito, per la morte di un proprio dipendente, il quale, incaricato di effettuare un sopralluogo presso un immobile al fine di eseguire un intervento manutentivo a seguito di percolazioni, era salito su di una scala presente *in loco*, cadendo, poi, all’indietro, impattando violentemente, con la regione dorsale e con la regione occipitale del capo, contro i gradini in marmo della scala interna dell’abitazione. Il Tribunale prima, e la Corte d’appello poi, avevano, quindi, ritenuto sussistente, in capo all’imputato, un profilo di colpa specifica, afferente alla mancata messa a disposizione di presidi di protezione individuale volti ad elidere o a diminuire il rischio, individuando, specificatamente, l’uso del casco per il pericolo di caduta dall’alto. L’interessato aveva, allora, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte territoriale, censurando, con il primo motivo, un vizio motivazionale in relazione alla rilevanza causale del mancato uso del caschetto; secondo la tesi difensiva, infatti, tale casco, attesa la conformazione dello stesso, sarebbe stato idoneo a proteggere solo la parte superiore del cranio, ma non quella che aveva impattato contro i gradini della scala interna dell’appartamento, cagionando il decesso del lavoratore, con la conseguenza che l’utilizzo di tale dispositivo non avrebbe, nella specie, potuto impedire l’evento letale. La Corte investita dell’impugnativa, pur affrontando il tema del giudizio controfattuale sollevato dall’imputato, esprimendo il principio di cui alla massima, ha, però, cassato con rinvio la sentenza sulla base di altro motivo, ovverosia ritenendo assente una chiara ricostruzione, da parte del giudice d’appello, della dinamica dell’accadimento storico. Il tutto, demandando al giudice del rinvio l’accertamento delle cause e delle modalità del sinistro mortale occorso al lavoratore, del rapporto di causalità tra il sinistro e la morte del dipendente, nonché la formulazione del successivo giudizio controfattuale).

2) Cass., Sez. IV, 2 gennaio 2026 (ud. 16 dicembre 2025), n. 41

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori – sussistenza di un pericolo grave ed imminente – obbligo di sospensione delle lavorazioni – rischio interferenziale – irrilevanza

L’obbligo, incombente sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di disporre la sospensione delle lavorazioni di cui all’art. 92, comma 1, lett. f), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è correlato a tutti i casi in cui il predetto soggetto riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, indipendentemente dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale. Tale figura, infatti, risponde per colpa in omissione allorquando versi in condizioni di avvedersi o essere informato dell’esistenza di un pericolo grave e imminente e rimanga inerte, a prescindere dalla circostanza che il pericolo sia associato ad un rischio interferenziale. In tale prospettiva, allora, è necessario verificare non solo il momento in cui si sono manifestati inequivocabili segnali di sussistenza di tale pericolo e l’imminenza dello stesso, ma anche la prevedibilità in capo al coordinatore medesimo.

3) Cass., Sez. IV, 2 gennaio 2026 (ud. 26 novembre 2025), n. 51

Strutture aziendali complesse – soggetti garanti

In tema di infortuni sul lavoro, laddove trattasi di strutture aziendali complesse, ai fini dell’individuazione del soggetto gravato da una posizione di garanzia è necessario fare riferimento alla figura espressamente deputata alla gestione del rischio; è, allora, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto, l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente, il sinistro ascrivibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e, invece, a quella del datore di lavoro l’infortunio derivante da scelte gestionali

di fondo (quali, ad esempio, come nel caso di specie, aver privilegiato il contenimento dei costi rispetto alla sicurezza dei lavoratori, ovvero l'assenza di adeguata manutenzione degli strumenti di lavoro. Nel medesimo senso, e nello stesso periodo, si veda anche Cass., Sez. IV, 2 febbraio 2026, ud. 30 ottobre 2025, n. 4284).

4) Cass., Sez. IV, 19 gennaio 2026 (ud. 12 novembre 2025), n. 1909

Condotta eccentrica del lavoratore – esclusione – responsabilità del datore di lavoro – accertamento della colpa

In tema di infortuni sul lavoro, non è condivisibile, in termini assoluti, l'impostazione secondo cui la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in caso di comportamento del lavoratore che possa definirsi eccezionale, aberrante, eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera di rischio garantita dal datore; si deve, invece, ritenere che, laddove non sia configurabile l'abnormità del comportamento dell'infortunato, residui, comunque, un'area in cui la responsabilità del datore di lavoro vada valutata secondo i criteri di imputazione della responsabilità colposa. In tale prospettiva, allora, occorre accertare, con particolare riferimento a situazioni limite, non solo i profili oggettivi della responsabilità colposa (la "competenza" datoriale per il rischio specifico verificatosi; la causalità della condotta; il nesso di rischio ed evitabilità dell'evento), ma anche i profili di valutazione dell'autoresponsabilità del lavoratore e dell'affidamento del datore, "carando" il rimprovero del datore alla fattispecie concreta, anche al fine di scongiurare l'affermazione di una responsabilità di tipo eminentemente oggettivo.

5) Cass, Sez. IV, 19 gennaio 2026 (11 dicembre 2025), n. 1913

Violazione delle norme antinfortunistiche – condizioni psico-fisiche del lavoratore – irrilevanza

Qualora vengano riscontrate violazioni delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro (come, nel caso di specie, la mancata dotazione di dispositivi di protezione anticaduta), ovvero la mancanza di un'adeguata formazione della persona offesa, le condizioni psicofisiche del dipendente infortunato non hanno, di regola, incidenza nella causazione dell'evento, laddove le predette violazioni abbiano concretizzato il rischio che le norme antinfortunistiche disattese mirano ad evitare. Peraltro, che il lavoratore possa trovarsi, in via contingente, in condizioni psicofisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnatigli, è evenienza prevedibile, che, dunque, non elide il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l'infortunio occorso (nel caso al vaglio, il ricorrente era stato condannato, in sede di merito, per il decesso di un proprio dipendente, il quale, incaricato di posizionare dei lastroni di marmo sul pavimento del primo piano dell'immobile oggetto di intervento edile, era caduto da un'apertura che si trovava *in loco* in quanto il solaio non era stato ancora pavimentato, rovinando in terra da un'altezza di circa 4,30 metri. Al momento del fatto, era risultato che il lavoratore fosse sprovvisto di dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto, quali il casco protettivo e l'imbracatura. Le indagini tossicologiche condotte contestualmente sulla persona del lavoratore deceduto, avevano evidenziato la positività del medesimo a cannabinoidi e cocaina, riscontrando, inoltre, nel corpo del defunto, un quantitativo di alcool piuttosto elevato, indicativo di un uso risalente a poche ore prima del sinistro. L'imputato, ricorrendo per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d'appello, aveva, tra l'altro, censurato il pronunciamento impugnato in punto di sussistenza del nesso di causalità tra gli addebiti al medesimo mossi ed il decesso del lavoratore, deducendo, invece, che il sinistro fosse ascrivibile ad un comportamento imprudente del dipendente, nonché alle condizioni di alterazione in cui lo stesso versava prima della caduta, in ragione dell'assunzione di alcool e di stupefacenti. La Cassazione, affermando l'infondatezza di detto motivo di ricorso, ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, atteso che, secondo la Corte, correttamente in sede di merito era stata valutata

come prioritaria la violazione delle norme di prevenzione da parte del datore di lavoro e l'assenza di idonea formazione della persona offesa sulle lavorazioni in quota, violazioni che avevano dato luogo al rischio che le norme disattese miravano concretamente a scongiurare).

6) Cass., Sez. IV, 28 gennaio 2026 (ud. 14 gennaio 2026), n. 3336

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – carenze nell'individuazione di rischi inerenti al luogo di lavoro – responsabilità del datore

Incombe sul datore di lavoro il dovere di rilevare non solo eventuali rischi non individuati dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ma anche l'inadeguatezza della modalità di prevenzione dei rischi comunque correttamente individuati, laddove quanto sopra si evinca con l'ordinaria diligenza in base a competenze tecniche di diffusa conoscenza ovvero a regole di comune esperienza. Diversamente ragionando, infatti, si rischierebbe di consentire una possibilità concreta di traslazione di responsabilità datoriale, che, invece, è estranea al sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro *ex art. 17 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81*.

7) Cass., Sez. IV, 28 gennaio 2026 (ud. 14 gennaio 2026), n. 3337

Documento di valutazione dei rischi – inidoneità delle misure predisposte

In tema di infortuni sul lavoro, la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'adozione di presidi di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro laddove, in ragione di errori inerenti all'analisi dei rischi ovvero all'identificazione di misure adeguate, non siano stati previsti ed adottati idonei presidi preventivi. L'obbligo incombente sul datore di lavoro, di cui all'art. 28 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di analizzare e individuare tutti i fattori di pericolo concretamente presenti sul luogo di lavoro è, infatti, funzionale alla indicazione delle più opportune misure precauzionali e all'adozione dei dispositivi di protezione carati all'ambiente di lavoro, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

8) Cass., Sez. IV, 10 febbraio 2026 (ud. 12 novembre 2025), n. 5222

Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori

Incombe sul coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori un obbligo di controllo sull'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) che non sia meramente formale, dovendo, invece, egli valutare la compatibilità tra le lavorazioni e le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa. Sicché, laddove le fonti di pericolo non cautelate risultino riconducibili all'ambiente di lavoro nonché al modo in cui sono organizzate le attività, tale soggetto risponde in caso di infortuni occorsi ai lavoratori, essendo egli, invece, esente da responsabilità solo ove si tratti di rischi propri dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo.

9) Cass., Sez. IV, 10 febbraio 2026 (ud. 20 gennaio 2026), n. 5357

Infortuni sul lavoro – responsabilità dell'ente

In tema di responsabilità da reato degli enti, non è necessario, in caso di plurime imputazioni relative a un medesimo infortunio sul lavoro, che sia accertato, con riguardo a ciascun imputato, un rapporto di connessione tra la responsabilità penale di questi e l'interesse o il vantaggio dell'ente; in tale contesto, infatti, è sufficiente che detto rapporto sussista in relazione ad un singolo soggetto autore dell'illecito.

10) Cass., Sez. III, 12 febbraio 2026 (ud. 9 dicembre 2025), n. 5757

Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione – responsabilità datore di lavoro – permanenza

La nomina di responsabile per la sicurezza non è sufficiente ad escludere, *ex se*, la responsabilità di altri soggetti, anche in relazione al tipo di rischio; la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce, infatti, una delega di funzioni e non è, quindi, idonea a elidere la responsabilità del datore di lavoro in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

11) Cass., Sez. IV, 19 febbraio 2026 (ud. 12 febbraio 2026), n. 6799
Infortuni sul lavoro – formazione, informazione e addestramento del lavoratore

L'addestramento del lavoratore (art. 2 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), inteso quale complesso delle attività volte a fare apprendere ai lavoratori l'utilizzo corretto di attrezzature, macchinari, impianti, dispositivi, e procedure di lavoro, non sostituisce la formazione (ovverosia il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento, in sicurezza, dei rispettivi compiti, nonché all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi), ma, laddove previsto, si aggiunge ad essa. Sicché, non è adeguatamente formato il lavoratore egli abbia ricevuto da un proprio collega istruzioni in merito all'uso di un macchinario, non potendosi ritenere idonea una formazione affidata alla mera trasmissione verbale da parte di un soggetto dotato di maggiore esperienza, che mai può sostituire le conoscenze e le acquisizioni tecniche, elaborate attraverso continue acquisizioni, di cui un formatore qualificato per la sicurezza deve essere dotato.

12) Cass., Sez. III, 16 febbraio 2026 (21 ottobre 2025), n. 6254
Requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro – inosservanza di una pluralità di requisiti – concorso materiale di reati – insussistenza

In tema di inosservanza delle norme antinfortunistiche, i precetti contenuti nell'All. IV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che disciplina i requisiti tecnici minimi di sicurezza e salute per i luoghi di lavoro, sono riconducibili alla nozione di “categoria omogenea”, trattandosi di elementi accomunati dal fine di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che l'inosservanza di più “sottopunti” ricompresi in ogni singola classe di riferimento non sostanzia un concorso materiale di reati, bensì un'unica violazione (nel caso di specie l'imputato, legale rappresentante di una società, era stato condannato, in sede di merito, per due reati contravvenzionali *ex art. 64, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 81/2008*, avendo egli omesso di provvedere a che i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di sicurezza. In particolare, era stato contestato al ricorrente che l'uscita di emergenza laterale della sede operativa dell'impresa risultava non apribile e gli idranti installati non facilmente raggiungibili e utilizzabili in caso di incendio, attesa la presenza di materiale in deposito che ne impediva l'avvicinamento. I giudici del merito avevano, allora, considerato le due contravvenzioni separatamente e avvinte dal vincolo della continuazione. L'interessato, con ricorso per cassazione, aveva, dunque, impugnato la sentenza di condanna, eccependo la violazione di legge, nella misura in cui le fattispecie contravvenzionali contestate avrebbero dovuto essere considerate come un unico reato. La Cassazione, pronunciando il principio di cui alla massima, ha, quindi, cassato con rinvio la sentenza impugnata relativamente ai punti concernenti il trattamento sanzionatorio).

13) Cass., Sez. III, 23 febbraio 2026 (ud. 26 novembre 2025), n. 7096
Coordinatore per la sicurezza dei lavori – compiti di vigilanza – rischio interferenziale – adeguamento piano sicurezza

La funzione di alta vigilanza che incombe sul coordinatore per la sicurezza dei lavori si estrinseca, prevalentemente, attraverso procedure e non poteri-doveri di intervento immediato, riguardando, di regola, la configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale e non anche, invece, il puntuale controllo delle singole attività, demandato ad altri soggetti. Grava, in ogni caso, su tale figura l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori, nonché quello di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni, fino alla verifica degli opportuni interventi da parte delle imprese interessate.

14) Cass., Sez. IV, 24 febbraio 2026 (ud. 27 gennaio 2026), n. 7421
Pluralità di soggetti garanti – concorso di cause

In tema di infortuni sul lavoro, laddove l'obbligo di impedire l'evento incomba su più soggetti, il nesso eziologico tra la condotta, omissiva o commissiva, del titolare di una posizione di garanzia e l'evento non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedimento, atteso che in simili ipotesi è configurabile un concorso di cause *ex art. 41, comma 1, c.p.*

15) Cass., Sez. IV, 25 febbraio 2026 (ud. 12 febbraio 2026), n. 7563
Datore di lavoro – società semplici

Nelle società semplici assume la qualifica di datore di lavoro e, dunque, di soggetto titolare di una posizione di garanzia correlata alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori dipendenti, ciascuno dei soci al quale sia attribuita l'amministrazione disgiunta.

16) Cass., Sez. IV, 2 marzo 2026 (ud. 4 febbraio 2026), n. 8190
Evento “raro” – obbligo di prevenzione del rischio

Grava sul datore di lavoro, quale titolare di una posizione di garanzia, l'obbligo di prevenire il concretizzarsi di rischi riguardanti la verifica anche di eventi “rari”, la cui realizzazione, però, non sia però sconosciuta all'esperienza e alla conoscenza della scienza tecnica; individuato il rischio, il datore di lavoro deve, allora, predisporre tutte le misure precauzionali e procedurali per impedire la realizzazione dell'evento lesivo.

17) Cass., Sez. II, 10 marzo 2026 (ud. 10 febbraio 2026), n. 9200
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Nella fattispecie intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno della persona offesa non implica, necessariamente, una condizione di necessità tale da annientare in modo assoluto qualsivoglia libertà di scelta, potendo esso sostanziarsi in una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà del soggetto passivo e da indurlo ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. In tale prospettiva, allora, il requisito *de quo* può, ad esempio, ravvisarsi nella condizione di grave difficoltà economica della persona offesa, laddove questa, non più giovane e priva di una particolare specializzazione, non sia in brado di reperire con facilità altra occupazione.

18) Cass., Sez. III, 12 marzo 2026 (ud. 4 marzo 2026), n. 9573
Sicurezza nei luoghi di lavoro – utilizzo macchinari – istruzioni

Al fine di prevenire infortuni sul luogo di lavoro, il datore può potenziare la sicurezza di un macchinario o di una specifica modalità d'impiego dello stesso, purché compatibile con la funzionalità dell'apparecchiatura, in modo tale da assicurare un incremento delle cautele, ma deve, in ogni caso, istruire i lavoratori che operano sul macchinario medesimo in merito alle di utilizzo e alle prescrizioni compendiate nel manuale di funzionamento.

19) Cass., Sez. IV, 16 marzo 2026 (ud. 26 febbraio 2026), n. 9983
 Impiego di macchinari non conformi – responsabilità

In tema di infortuni sul lavoro, laddove il sinistro sia ascrivibile all'impiego di macchinari i impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità del datore di lavoro che, ponendoli in funzioni, ne abbia consentito l'utilizzo senza ovviare alla non rispondenza alla predetta normativa, non elide la responsabilità del soggetto che ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.

20) Cass., Sez. IV, 26 marzo 2026 (ud. 25 febbraio 2026), n. 11322
 Violazione dell'obbligo di formazione e informazione – condotta imprudente del lavoratore – irrilevanza

La violazione dell'obbligo di informazione e formazione gravante sul datore di lavoro comporta una responsabilità di questi, a titolo di colpa specifica, per l'infortunio occorso al lavoratore ed ascrivibile ad una condotta negligente dello stesso, il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, abbia posto in essere comportamenti imprudenti; ciò in quanto dette situazioni rappresentano conseguenza diretta e prevedibile dell'inadempimento degli obblighi formativi, anche in considerazione del fatto che l'adempimento di tali prescrizioni non è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore (nei medesimi termini di cui alla massima cfr. Cass., Sez. IV, 13 marzo 2026, ud. 27 febbraio 2026, n. 9834).

4. Novità normative.

- **Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 febbraio 2026, n. 20**, con il quale è stato adottato il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2026 – con decorrenza dal 12 febbraio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 – la cui finalità è quella di rafforzare l'azione di prevenzione e protezione nell'ottica dell'approccio c.d. "Vision Zero", contrastando, dunque, il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali, attraverso attività mirate di vigilanza, nonché la promozione di una cultura della sicurezza diffusa e radicata. Obiettivi primari del Piano sono: la sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori; il sostegno alle imprese; il rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo; l'attuazione di controlli mirati e coordinati. L'attuazione del Piano integrato prevede il coinvolgimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al quale spetta l'attività di coordinamento, dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

- **Legge 11 marzo 2026, n. 34**, pubblicata in GURI 23 marzo 2026, n. 68, "Legge annuale sulle piccole e medie imprese", entrata in vigore il 7 aprile 2026. Qui di seguito si evidenziano le principali novità introdotte in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro:

i) il testo normativo, con l'art. 10, inserisce il comma 5-ter all'art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nella prospettiva di individuare procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione al fine di incrementare i livelli di sicurezza delle imprese di

dimensioni minori. La nuova disposizione prevede che «in applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l'INAIL [...] elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell'adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo [...]». Il medesimo art. 10 della l. n. 34/2026 ha introdotto delle novità anche in materia di formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni (CIG), inserendo, al comma 4 dell'art. 37 d.lgs. n. 81/2008, la lettera *b-bis*: all'esito della novella, dunque, la formazione e l'addestramento specifico devono avvenire anche in occasione «dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro». Le modifiche introdotte sempre dall'art. 10 della presente legge hanno interessato anche il comma 5 del medesimo art. 37 d.lgs. n. 81/2008, sostituito dalla seguente disposizione «l'addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato»

ii) l'art. 11 della l. n. 34/2026 è, invece, intervenuto in materia di salute e sicurezza per le prestazioni lavorative svolte in modalità agile. All'art. 3 del d.lgs. n. 81/2008 è stato, allora, inserito il comma *7-bis*, ai sensi del quale «per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali». La violazione dell'obbligo informativo di cui all'art. 3, comma *7-bis*, d.lgs. n. 81/2008 è punita «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro», come previsto dall'art. 55, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 81/2008, pure modificato dall'art. 11 della l. n. 34/2026;

iii) l'art. 12 della l. n. 34/2026 è, invece, intervenuto sull'All. VII del d.lgs. n. 81/2008, ove è compendiato l'elenco delle attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche ai sensi dell'art. 71, comma 11, del medesimo d.lgs. n. 81/2008; la disposizione, infatti, ha aggiunto al predetto elenco le «piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto», sottoponendole a verifica triennale. Sempre in tema di attrezzature di lavoro, il testo normativo in disamina ha inciso, con l'art. 9, anche sull'art. 112-*bis* del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), prevedendo, ai neo-introdotti commi *1-bis* e *1-ter*, l'esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori ed altri veicoli. In particolare, ai sensi del comma *1-bis* dell'art. 122 d.lgs. n. 209/2005, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione i «veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa

dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali». Il comma 1-ter prevede, poi, l'esonero dall'obbligo di assicurazione anche per «le macchine agricole di cui all'art. 57 del codice della strada, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali».